

Codice A1502A

D.D. 16 dicembre 2016, n. 925

L. n. 381/91 e L.R. n. 18/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Cooperativa Sociale "VITA COOPERATIVA SOCIALE" , con sede legale a Saluggia (VC).

Viste:

- la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";

- la L.R. n. 18/94 "Norme di attuazione della legge 8/11/1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" e s. m. i.;

- la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;

- la L.R. n. 23 del 29/10/2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n.1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1 gennaio 2016;

- la D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, allegato "B", che a seguito di ricognizione dei procedimenti amministrativi dovuta alla riallocazione delle funzioni alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 29/10/2015, ha fissato il termine di conclusione del procedimento entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo regionale;

- dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11/01/2016 e s.m.i., fino alla D.D. n. 640 del 30/09/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di cooperazione sociale;

viste:

- la D.D. della Provincia di Vercelli n. 45058 del 17/12/2002 con cui la cooperativa sociale in oggetto è stata iscritta alla sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

- la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali prot. n. 37566 del 02/11/2016, con la quale si comunicava alla società Cooperativa Sociale "VITA COOPERATIVA SOCIALE", in esito ai controlli volti al mantenimento dell'iscrizione, i seguenti eventi ostativi a tale mantenimento, rilevati dalla Visura Camerale del 14/10/2016 :

punto 3. “*Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione*” - cancellazione della suddetta cooperativa in data 23/12/2015; Causale: fusione mediante incorporazione in altra società.

punto 6 “*Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri*” – Tipo di atto. Progetto di fusione mediante incorporazione nella società Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO DUE S.C. – ONLUS di Pinerolo (TO).

- la comunicazione prot. n. 37112 del 27/10/2016 trasmessa dalla Cooperativa sociale QUADRIFOGLIO DUE S.C. -ONLUS di Pinerolo (TO) con la quale si comunica che con atto del 21/12/2015 Repertorio 78846 Raccolta 36126, con effetto dal 23/12/2015, la Cooperativa sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE” con sede a Saluggia (VC) e la Cooperativa sociale “QUADRIFOGLIO DUE S.C. - ONLUS” con sede a Pinerolo (TO) si sono fuse mediante incorporazione della Cooperativa sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE” nella Cooperativa sociale “QUADRIFOGLIO DUE S.C. - ONLUS”.

- dato atto che, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, la Cooperativa Sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE” non ha trasmesso memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento;

tenuto conto della documentazione agli atti dell’Ufficio competente;

preso atto dell’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale, aventi sede in Via Manzoni 8 - Vercelli, la cui responsabilità è stata delegata alla dirigente in staff dott.ssa Manuela Ranghino ai sensi delle Determinazioni sopra citate;

dato atto che l’adozione del provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative sociali, disposto nei confronti della Cooperativa sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE “ compete all’Amministrazione regionale, in quanto trattasi di procedimento avviato dopo il 1 gennaio 2016;

ritenuto di procedere alla cancellazione della Cooperativa Sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE “ dalla sezione A dell’Albo in oggetto, in quanto la medesima non risulta più in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa (L. n. 381/1991 e s.m.i., L.R. n. 18/1994 e s.m.i. e disciplina regionale attuativa) per il mantenimento dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative sociali con riferimento alle motivazioni sopra esplicitate;

dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 120 giorni stabilito dalla D.G.R. n.15-3199 del 26/04/2016, allegato “B” ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-

amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n.18/94 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 ;

determina

- di cancellare la Cooperativa sociale “VITA COOPERATIVA SOCIALE “- P.I. 02036620025 con sede legale in Via V. Lusani 26, Saluggia (VC), dalla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative sociali (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

La presente determinazione non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “*Pubblicità degli atti amministrativi*” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*”.

La Dirigente responsabile dell’istruttoria
D.ssa Manuela Ranghino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-Dott. Felice Alessio SARCINELLI-